



## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO

### **Art. 1 Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

### **Art. 2 Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Gravesano eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

### **Art. 3 Definizioni**

#### *a. Videosorveglianza dissuasiva*

1. Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

#### *b. Videosorveglianza osservativa*

1. Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
2. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

#### *c. Videosorveglianza invasiva*

1. Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:
  - a) L'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
  - b) la logistica.
2. La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

### **Art. 4 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

### **Art. 5 Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva, osservativa e invasiva del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;

- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

**Art. 6 Principi**

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

**Art. 7 Trasmissione di dati a terzi**

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 8 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

1. Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni
2. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

**Art. 9 Organo responsabile**

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

**Art. 10 Approvazione e entrata in vigore**

Il presente Regolamento annulla e sostituisce precedenti Regolamenti ed entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità superiore.